Comune di Cerea

Provincia di Verona

Settore Lavori Pubblici ed Ecologia

REGOLAMENTO AREA ATTREZZATA PER SGAMBATURA CANI

Cerea, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO Marco Franzoni

DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei residenti nel Comune di Cerea un'area verde attrezzata per la socializzazione e la sgambatura dei cani.

L'Amministrazione del Comune di Cerea ha individuato l'area necessaria delle dimensioni di circa ml. 30,00 x ml. 40,00 nell'area pubblica sita in Via Firenze,come risulta da planimetria allegata .

Per rendere agibile l'area attrezzata l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere : recinzione dell'area con paletti in rete metallica plastificata alta 1,50 ml.; cancelletto di ingresso ad apertura libera munito di doppio catenaccio; fornitura e posa di due panchine a disposizione degli accompagnatori; fornitura e posa di n. 3 cestini per la raccolta dei rifiuti e con un presa acqua per l'abbeveraggio degli animali.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento dei cestini , una volta alla settimana , della pulizia dell'area e dello sfalcio dell'erba per un numero pari a 3 volte all'anno .

Art. 1 FINALITA.

L'area attrezzata per cani situata presso area Verde in Via Firenze – Zai Calcara - è stata istituita al fine di permettere l'attività motoria dei cani.

L'area è recintata e dispone delle attrezzature minime .

Art. 2 ACCESSIBILITA'

Possono usufruire di tale spazio tutti i cittadini , che posseggono uno o più cani.

Tutti i proprietari di cani che vogliono accedere all'area attrezzata, devono fare richiesta su apposito modulo d'iscrizione presso l'ufficio Tecnico del Comune di Cerea. Tale modulo servirà per ottenere il rilascio di un apposito permesso necessario per l'accesso nell'area e valido come documento di riconoscimento.

Nel modulo di richiesta, di cui all'allegato n.1, devono essere indicati :

- dati anagrafici del proprietario;
- razza, sesso e mantello del cane;
- Numero e localizzazione del tatuaggio;
- Numero e localizzazione del microchip.

Al fine del rilascio del permesso è fatto obbligo, per il proprietario, allegare la fotocopia del libretto sanitario del cane, attestante l'avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi.

ART. 3 NORME DI COMPORTAMENTO

Tutti i cani particolarmente aggressivi devono essere obbligatoriamente muniti di museruola all'interno dell'area.

All'interno dell'area valgono le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia.

All'interno del recinto è ammessa la presenza di massimo 5 cani .

Il proprietario non deve mai lasciare incustodito il cane .

Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.

Non è consentito:

- introdurre, all'interno dell'area, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute.
- introdurre cani femmina nel periodo del calore.
- somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area.

ART. 4 IGIENE DEI LUOGHI

A garanzia dell'igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di portare con sè palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione.

In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.

ART. 5 ATTIVITÀ DI VIGILANZA

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale e dalle Guardie Ecologiche ufficialmente incaricate dall'Amministrazione Comunale.

Il personale del Servizio Veterinario dell'USL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

ART. 6 SANZIONI

Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo 1° della legge 24.11.1981, n. 689 e art. 7bis del D.Leg.vo 18.08.2000 n.267, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.

Per ogni violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

La violazione delle norme relative alla raccolta e smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti in genere comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 del Regolamento Comunale Gestione Rifiuti Solidi Urbani, e quantificate in un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia.